Numero

16352-21

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

TERZA SEZIONE PENALE

Composta da

Luca Ramacci	- Presidente -	Sent. n. sez. 1
Donatella Galterio		CC - 11/01/2021
Emanuela Gai		R.G.N. 28777/2020
Enrico Mengoni		
Alessandro Maria Andronio	- Relatore -	

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

(omissis) , nata a (omissis)

avverso l'ordinanza del 07/09/2020 del Tribunale di Salerno

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Alessandro Maria Andronio;

letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pietro Molino, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia rigettato.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 7 settembre 2020, il Tribunale di Salerno ha dichiarato inammissibile l'istanza di riesame *ex* art. 322 cod. proc. pen., proposta nell'interesse dell'indagata (omissis) , avverso il decreto con il quale il Gip del Tribunale di Vallo della Lucania aveva disposto il sequestro preventivo di manufatti ed opere edilizie, ricadenti in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, in relazione ai reati di cui agli artt. 44, comma 1, lettera *c*), 65, 72, 93, 94, 95 del

d.P.R. n. 380 del 2001, 181, comma 1, del d.lgs. n. 42 del 2004, 6 e 30 della legge n. 394 del 1991, 734 cod. pen.

2. Avverso l'ordinanza (omissis) , tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento.

2.1. Con un primo motivo di doglianza, si denuncia la violazione degli artt. 322 e 61, comma 1, cod. proc. pen., nonché degli artt. 568, comma 3, e 355, comma 3, cod. proc. pen. Il Tribunale avrebbe infatti erroneamente dichiarato il difetto di legittimazione della ricorrente, persona sottoposta alle indagini nel presente procedimento, constatando che il fondo agricolo, oggetto di sequestro, risulta di proprietà di (omissis) , padre dell'odierna indagata, la quale, in sede di accertamento da parte della polizia giudiziaria, è stata definita detentrice del predetto fondo e, in forza di tale generica posizione, destinataria della misura reale di cui si chiede il riesame. A sostegno della doglianza, il difensore richiama la giurisprudenza di legittimità in base alla quale l'interesse alla proposizione della richiesta di riesame di un provvedimento di sequestro preventivo sussiste in capo all'imputato (e all'indagato) pur quando il sequestro abbia ad oggetto beni intestati a terzi, perché l'interesse si misura sulla possibilità del dissequestro, a prescindere dalla spettanza del diritto alla restituzione dei beni (Sez. 2, n. 32977 del 14/06/2011, Rv. 251091).

2.2. Con un secondo motivo di ricorso, si lamentano la violazione dell'art. 44, del d.P.R. n. 380 del 2001, nonché il vizio di contraddittorietà della motivazione, sul rilievo che la ricorrente, in qualità di committente dei lavori e detentrice del fondo – qualifica risultante dal verbale di sequestro compilato dai Carabinieri Forestali – vanterebbe l'interesse concreto, necessario *ex* art. 322 cod. proc. pen. ai fini della proposizione dell'istanza di riesame, alla restituzione del manufatto, anche in ordine alla successiva richiesta di concessione edilizia in sanatoria.

2.3. In terzo luogo, la ricorrente deduce la violazione dell'art. 24 Cost., evidenziando la palese lesione del diritto di difesa, dal momento che l'indagata sarebbe del tutto sprovvista di tutela giuridica, quanto meno nella fase attuale delle indagini preliminari, avverso il provvedimento di sequestro preventivo, non essendo legittimata a proporre istanza di riesame né in qualità di proprietaria del manufatto né in qualità di committente dei lavori/detentrice, ancorché destinataria della misura cautelare e persona sottoposta alle indagini. A parere della difesa, l'esito cui condurrebbe l'accoglimento della tesi seguita dal Tribunale sarebbe evidentemente paradossale, considerato che destinatario del provvedimento oggetto di doglianza avrebbe dovuto essere (omissis) , in quanto proprietario del fondo.

2.4. Infine, con una quarta censura, la difesa prospetta la violazione degli artt. 321, 323 e 355 cod. proc. pen. La circostanza che l'odierna ricorrente non sarebbe proprietaria del bene oggetto di misura cautelare renderebbe nullo o inefficace il provvedimento di sequestro - che avrebbe invece dovuto colpire (omissis) (omissis) - per difetto dei presupposti e delle condizioni richiesti dalla legge ai fini dell'applicazione della misura reale. Inoltre, la pubblica accusa non avrebbe assolto l'onere di dimostrare l'esistenza di situazioni che avallino concretamente l'ipotesi di una discrasia tra intestazione formale e disponibilità del bene, come richiesto dalla giurisprudenza di questa Corte, qualora il sequestro preventivo venga disposto a carico di un terzo estraneo al reato per cui si procede (Sez. 2, n. 17287 del 23/03/2011).

3. La ricorrente ha presentato memorie, con la quale ribadisce quanto già dedotto, in replica alle conclusioni scritte del pubblico ministero, e sostiene, in particolare, che nel provvedimento di sequestro le era stata lasciata la facoltà di uso dell'area esclusivamente per il tempo strettamente necessario al governo degli animali domestici ivi detenuti, così sostanzialmente ammettendosi il suo possesso del fondo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso - i cui motivi possono essere trattati congiuntamente perché, seppure diversamente formulati, sono attinenti al difetto di legittimazione e alla carenza di interesse della ricorrente a presentare richiesta di riesame in proprio, nonché al connesso diritto alla restituzione del bene oggetto della misura cautelare reale - è infondato.

1.1. La legittimazione astratta alla proposizione del riesame reale è attribuita dall'art. 322 cod. proc. pen. all'imputato, alla persona alla quale le cose sono state sequestrate ed a quella che avrebbe diritto alla loro restituzione. Però, oltre alla legittimazione, deve sussistere l'interesse all'impugnazione, previsto dalle norme di carattere generale del libro IX sulle impugnazioni e nel Titolo I sulle «disposizioni generali», quale requisito necessario per tutte le impugnazioni, anche quelle cautelari.

Va rilevato che questa Corte ha superato l'indirizzo giurisprudenziale più risalente, il quale affermava, valorizzando la lettera dell'art. 322 cod. proc. pen. e il principio generale espresso dall'art. 568, comma 3, dello stesso codice, che la persona sottoposta alle indagini nei cui confronti sia stato adottato un decreto di sequestro preventivo è legittimata a richiedere il riesame di detto provvedimento anche se la cosa sequestrata sia di proprietà di terzi. Secondo tale orientamento - richiamato dalla difesa nel presente procedimento - non può contestarsi la

presenza nell'indagato dell'interesse al gravame: sia perché presupposto del sequestro preventivo è che la persona sottoposta alle indagini abbia un qualche potere di disposizione sulla cosa sia perché i provvedimenti cautelari influenzano comunque il corso del procedimento penale (*ex multis*, Sez. 2, n. 32977 del 14/06/2011, Rv. 251091; Sez. 4, n. 21724 del 20/04/2005, Rv. 231374; Sez. 6, n. 3366 del 28/09/1992, Rv. 192089).

In senso contrario, a partire da Sez. 1, n. 7292 del 12/12/2013, dep. 2014, Rv. 259412, è stato però ripetutamente affermato il principio secondo il quale l'indagato non titolare del bene oggetto di sequestro preventivo, astrattamente legittimato a presentare richiesta di riesame del titolo cautelare ai sensi dell'art. 322 cod. proc. pen., può proporre il gravame solo se vanta un interesse concreto ed attuale all'impugnazione, che deve corrispondere al risultato tipizzato dall'ordinamento per lo specifico schema procedimentale e che va individuato in quello alla restituzione della cosa come effetto del dissequestro (*ex plurimis* Sez. 3, n. 3602 del 16/01/2019, Rv. 276545; Sez. 3, n. 47313 del 17/05/2017, Rv. 271231; Sez. 3, n. 35072 del 12/04/2016, Rv. 267672; Sez. 5, n. 20118 del 20/04/2015, Rv. 263799); affinché sia legittimato a proporre impugnazione, pertanto, l'indagato o l'imputato deve reclamare una relazione con la cosa a sostegno della sua pretesa alla cessazione del vincolo cautelare, in quanto il gravame deve essere funzionale ad un risultato immediatamente produttivo di effetti nella sfera giuridica dell'impugnante (Sez. 1, n. 15998 del 28/02/2014, Rv. 259601).

1.2. Nel caso della legittimazione al riesame reale vengono in rilievo non soltanto le norme "settoriali" poste nell'ambito della disciplina delle impugnazioni dei sequestri preventivi – gli artt. 322 e 322-*bis* cod. proc. pen. – ma altresì le norme generali in materia di impugnazione (in particolare gli artt. 568, comma 4, e 591, comma 1, lettera *a*), cod. proc. pen.). Tali norme generali non possono ritenersi derogate dalle norme in tema di impugnazioni delle misure cautelari reali, che, indicando tre categorie di "legittimati" ("l'imputato..., la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione..."), individua il *genus* di persone che avrebbero astratto interesse alla proposizione del riesame o dell'appello, trattandosi di categorie alternative – come indiziato dall'uso della congiunzione "e" – e non necessariamente sovrapponibili; le norme sulle impugnazioni in generale, invece, disciplinano il diverso profilo dell'ammissibilità, postulando la necessità di un concreto interesse all'impugnazione, in assenza del quale l'impugnazione va dichiarata inammissibile. In altri termini, l'art. 322 cod. proc. pen. individua le categorie astrattamente legittimate all'impugnazione "reale", mentre gli artt. 568, comma 4, e 591, comma 1, lettera *a*), cod. proc. pen. impongono un vaglio di ammissibilità fondato sulla verifica della concreta

legittimazione in ragione della sussistenza di un interesse concreto e attuale. Ebbene, nel caso dell'impugnazione del sequestro preventivo è proprio la morfologia delle misure cautelari reali – che impongono un vincolo giuridico sul bene – a rendere indispensabile l'effetto di restituzione quale connotato essenziale ed imprescindibile dell'interesse ad impugnare (Sez. 3, n. 9947 del 20/01/2016).

1.3. Deve inoltre precisarsi che la sussistenza dell'interesse ad impugnare non può presumersi dalla legittimazione ad impugnare. È infatti onere di chi impugna dedurre la sussistenza dell'interesse ad impugnare, ai sensi degli artt. 568, comma 4, e 581 comma 1, lettera *d*), cod. proc. pen. Nei procedimenti cautelari reali la sussistenza dell'interesse è strettamente collegata alla richiesta di restituzione del bene, sicché è onere di chi impugna indicare, a pena di inammissibilità, oltre all'avvenuta esecuzione del sequestro, le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sostengono la sua relazione con la cosa sottoposta a sequestro, relazione che consentirebbe la restituzione del bene a chi impugna.

2. Facendo applicazione dei predetti principi al caso in esame, il Tribunale ha ritenuto determinante, per negare correttamente l'interesse a proporre istanza di riesame in proprio dell'odierna ricorrente, il fatto che (omissis) non fosse la proprietaria del fondo su cui sono state realizzate abusivamente le opere edili, essendo il suddetto bene di proprietà del padre, (omissis) , come dichiarato dalla stessa indagata in sede di sopralluogo da parte della polizia giudiziaria. Peraltro, la ricorrente non ha dedotto, né tanto meno provato, come era suo onere, una relazione con il bene in sequestro, suscettibile di fondare un concreto interesse alla restituzione del fondo con i manufatti ivi insistenti, non essendo sufficiente a tal fine la mera circostanza di detenere animali sul posto, in mancanza della dimostrazione dell'esistenza di un titolo idoneo a qualificare detta detenzione, la quale è di per sé compatibile anche con una sua presenza abusiva sul fondo. Analogamente, neanche la mera qualità di committente delle opere edilizie oggetto di sequestro è sufficiente a far presumere una detenzione qualificata del fondo nel quale le opere sono eseguite e un conseguente diritto alla restituzione del fondo stesso.

Le considerazioni che precedono escludono, evidentemente, anche l'interesse della parte ricorrente a far valere vizi del sequestro in quanto asseritamente eseguito nei suoi confronti e non nei confronti del terzo effettivo proprietario; soggetto che avrebbe potuto direttamente avvalersi delle già richiamate tutele predisposte dall'ordinamento per la sua posizione.

3. Il ricorso, in conclusione, deve essere rigettato, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Si dà atto che, ai sensi dell'art. 546, comma 2, cod. proc. pen., conformemente alle indicazioni contenute nel decreto del Primo Presidente, n. 163/2020 del 23 novembre 2020 – recante "Integrazione linee guida sulla organizzazione della Corte di cassazione nella emergenza COVID-19 a seguito del d.l. n. 137 del 2020" – la presente ordinanza viene sottoscritta dal solo presidente del collegio per impedimento dell'estensore.

Così deciso il 11/01/2021.

Il Consigliere estensore
Alessandro Maria Andronio

Il Presidente
Luca Ramacci

DEPOSITATA IN CANCELLERIA

29 APR 2021

IL CANCELLIERE ESPERTO
Luana Mariani